REGOLAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE SILF

Art. 1 – Funzioni

Le funzioni del Comitato Direttivo Nazionale (CDN) sono quelle indicate dall'art. 26 dello statuto del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF).

Il CND può istituire al proprio interno degli organi collegiali ai quali delegare, permanentemente o temporaneamente, proprie funzioni e poteri.

Art. 2 – Presidenza

Il CDN è presieduto da un Presidente o da un Vice presidente eletti dal CDN stesso. La loro candidatura avviene contestualmente ed è eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del CND.

Il CDN, in caso assenza del Presidente e del Vicepresidente, è presieduto dal suo componente più anziano anagraficamente presente alla riunione.

La presidenza può designare un segretario con funzioni di supporto alla medesima.

La Presidenza:

a. convoca il Direttivo di iniziativa per ottemperare ad obblighi statutari, ovvero assolve, nel termine di 15 giorni, la richiesta di convocazione avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti,

b. provvede all'invio tempestivo delle convocazioni e degli eventuali documenti all'esame, con indicazione dell'ordine del giorno e dell'orario di inizio lavori.

c. coordina e presiede i lavori in modo imparziale, cura l'accertamento delle presenze e del numero legale, registra le giustificazioni delle eventuali assenze, verbalizza le attività delle riunioni, prende contatto con l'interessato/a, dopo due assenze ingiustificate di un suo componente, onde accertare le cause della non partecipazione.

d. indica, prima di ogni votazione, le maggioranze richieste, ponendo in votazione le mozioni e le proposte di risoluzione secondo l'ordine di presentazione, o, se del caso, in contrapposizione tra loro.

e. riceve le interrogazioni scritte e presentate dai componenti in merito alle decisioni, alle prese di posizione e agli atti degli organi dirigenti ed esecutivi del sindacato.

Art. 3 - Dovere di partecipazione

E' dovere di ogni componente del CDN partecipare assiduamente alle riunioni.

Le assenze alle riunioni dovranno essere comunicate possibile, al Presidente prima della riunione al fine di garantire il numero legale.

Eventuali allontanamenti dei componenti del CDN nel corso delle riunioni devono essere tempestivamente comunicati alla Presidenza.

L'assenza per più di tre direttivi consecutivi o, comunque, a più di 2/3 delle riunioni ordinarie annuali, è oggetto di segnalazione al Comitato di garanzia.

Art. 4 – Presenze

Il numero dei componenti del CDN presenti alle riunioni è rilevato formalmente dal Presidente.

Sono componenti di diritto del CDN i segretari nazionali.

Partecipano come uditori, senza diritto di voto, i Presidenti delle due sezioni dei Comitati di Garanzia, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il Presidente del Collegio Statutario Nazionale, il Presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale.

Art. 5 - Frequenza delle riunioni

Il CDN si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al trimestre, su convocazione della Presidenza o della Segreteria Nazionale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del SILF.

Art. 6 - Preavviso di convocazione ed ordine del giorno

Il CDN è convocato dalla Presidenza o dalla Segreteria Nazionale, con un preciso ordine del giorno.

La convocazione del CDN avviene di norma, e salvo casi di urgenza, almeno 15 giorni prima della riunione con pubblicazione sul sito internet del Sindacato. La

convocazione dei membri del CDN potrà essere inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica personale di singoli componenti.

L’ordine del giorno viene messo in votazione all'inizio della riunione del CDN e le eventuali richieste di modifica o integrazione sono approvate a maggioranza semplice.

Ogni componente ha facoltà, altresì, di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 7 – Quorum costitutivo

La riunione del CDN è validamente costituita quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In mancanza del numero legale la riunione è sciolta.

Art. 8 - Inizio dei lavori

Le riunioni del CDN hanno inizio entro 30 minuti dall'orario fissato per l’inizio dei lavori indicato nella convocazione.

Art. 9 – Interventi

La Presidenza raccoglie le richieste di intervento e stabilisce, in considerazione del programma di lavoro, la loro durata ed il termine entro il quale possono essere avanzate.

Le relazioni introduttive e le quelle conclusive non possono superare di norma la durata di 15 minuti. Sono possibili interventi di singoli membri del CDN della durata massima di 10 minuti.

Ciascun membro può intervenire una sola volta nell’ambito della medesima discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento.

La presidenza e/o la Segreteria può prevedere la partecipazione di terzi alle riunioni in caso di particolari necessità.

Art. 10 - Quorum deliberativo

Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dallo Statuto la maggioranza qualificata.

Prima di ogni votazione sarà cura del Presidente del CDN indicare il quorum deliberativo necessario per ritenere valida la votazione.

Art. 11 - Procedura di votazione

La Presidenza pone in votazione gli atti proposti secondo l'ordine in cui sono stati presentati dai proponenti. Le proposte della Segreteria hanno, di norma, priorità.

Gli eventuali emendamenti saranno valutati e votati preventivamente rispetto alla votazione del documento cui si riferiscono.

Le proposte e gli emendamenti devono essere condivisi almeno da un decimo dei presenti per poter essere discussi; gli emendamenti alle proposte della Segreteria nazionale devono essere sottoscritti almeno da un quinto dei presenti.

Le proposte e gli emendamenti sono preliminarmente illustrati, con eventuali interventi a favore e contro e, ove ritenuto, sono ammesse brevi dichiarazioni di voto. Il sistema di voto adottato è quello per alzata di mano, tuttavia un terzo dei presenti può chiedere l'appello nominale. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta. L'eventuale richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno 1/3 dei presenti.

Per comprovate esigenze o per particolari necessità il CDN può essere convocato in modalità telematica, ovverosia con la possibilità di partecipazione da parte dei membri del CDN da remoto avvalendosi di strumenti di connessione telematica audio-video a distanza. Per le riunioni da remoto dovranno essere garantite le medesime modalità di partecipazione previste per le riunioni in presenza.

In casi di particolare necessità e urgenza, possono essere previste votazioni in modalità a distanza, su iniziativa della presidenza o della Segreteria. La fase della votazione può durare al massimo 48 ore e viene annullata qualora ne faccia richiesta almeno 2/5 dei componenti del CDN.

Art. 12 – Tipologia degli atti ed interrogazioni

il CDN Adotta, con le procedure e le maggioranze previste nelle norme che precedono, decisioni costituenti:

a. ordini del giorno, contenenti prese di posizione in relazione a vicende e fatti determinati;

b. raccomandazioni e direttive, con lo scopo di indirizzare le iniziative di carattere sindacale, ed assicurare il necessario coordinamento delle strutture territoriali;

c. atti interni, di direzione e controllo del funzionamento dell'organizzazione, sull'attività dello stesso CDN e di convocazione dei Congressi.

In apertura della seduta, ogni componente del CDN può presentare alla Presidenza una interrogazione scritta per avere informazioni e spiegazioni su un fatto determinato oppure su comportamenti od aspetti dell'attività della Struttura del SILF. La Presidenza, se dispone degli elementi necessari, risponde direttamente sulla base delle proprie informazioni, oppure:

a. trasmette l'interrogazione al segretario generale che deve dare risposta entro 15 giorni, con diritto dell'interrogante ad una breve replica (3 minuti);

b. si riserva di rispondere direttamente all'interrogante entro 15 giorni, con diritto dell'interrogante ad una breve replica (3 minuti).

Le eventuali interrogazioni, nonché le repliche relative alle interrogazioni precedenti, hanno luogo di norma nella prima parte della seduta senza verifica del numero legale.

Art. 13 – Commissioni interne

Il CDN Può istituire commissioni interne, con funzioni deliberanti, istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di propria competenza.

Ciascuna commissione è costituita in numero dispari da tre a nove componenti; i membri della commissione sono eletti dal Direttivo sulla base di liste uniche proposte dalla Presidenza, rappresentative delle diverse posizioni.

Le commissioni deliberanti devono essere composte almeno da nove componenti.

Le Commissioni eleggono al loro interno un Presidente e funzionano secondo le norme previste per il CDN.

Le risultanze delle attività delle Commissioni dovranno essere rendicontate ed illustrate dal Presidente della Commissione o da un relatore delegato al CDN.

Art. 14 – Conflitto d'interessi

I componenti del Comitato direttivo debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni inerenti argomenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado e in ogni altro caso in cui, nella questione in discussione, emerga un loro coinvolgimento diretto e personale.

I componenti del Consiglio direttivo che si trovino nei casi sopra indicati, lasciano i lavori assembleari immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, avvertendo il Presidente affinché se ne dia atto nel verbale.

Qualora tale obbligo non sia spontaneamente adempiuto dagli interessati, il Presidente di sua iniziativa, o su segnalazione anche di un singolo componente:

a. riferisce all'adunanza gli elementi di conoscenza su cui valutare la eventuale sussistenza di un conflitto d'interessi da parte di uno o più componenti;
b. indice una votazione con una mozione d'ordine per decidere, sulla sussistenza o meno del dovere di astensione da parte di taluno dei componenti presenti;
c. esclude i componenti oggetto della mozione dal partecipare a tale votazione;
d. nel caso la mozione sia approvata, con la maggioranza semplice dei presenti, ordina l'allontanamento dall'assemblea del componente che si deve astenere per il tempo strettamente necessario a discutere e votare sull'argomento su cui egli è stato ritenuto in conflitto d'interessi.

L'obbligo di astensione non si applica alle discussioni e votazioni su argomenti di carattere generale.

Art. 15 – Norma finale

Il presente regolamento si applica, se non diversamente specificato, anche ai Comitati Direttivi di tutte le strutture territoriali del SILF.